

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

U.R.S.T. Dipartimento per la programmazione, il Coordinamento e gli Affari economici

SAUS – Ufficio II

Ai Rettori delle Università degli studi

LORO SEDI

All'Ufficio III

All'Ufficio VI

SAUS

OGGETTO: Titolo di studio valido per l'accesso ai corsi universitari.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte degli Atenei e da parte di diretti interessati si ritiene di dover far conoscere la posizione del MIUR rispetto alla questione relativa a coloro che, in possesso del titolo di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, chiedano di accedere ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica.

La presente annulla le note in precedenza trasmesse da più Uffici di questo Servizio. In particolare si fa riferimento agli Studenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale che chiedano l'iscrizione ad un corso di laurea.

Nel merito, si ricorda che la legge 11 dicembre 1969, n.910 dispone la possibilità di iscrizione "a qualsiasi corso di laurea ai diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale". Detta norma è introdotta dalla allocuzione "Fino all'attuazione riforma universitaria".

A seguito di specifica richiesta, l'Ufficio Legislativo si è così espresso: "...il D.M. 3 novembre 1999, n.509 in attuazione dell'art.117, comma 95, della legge n.127/1997 disciplina l'ordinamento studi dei corsi di diploma universitario; di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge 19 novembre 1990, n.341 nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore".

Il predetto decreto in quanto emanato ai sensi dell'art.127, comma 3, della legge m.400/88 non può abrogare o modificare norme contenute in leggi ordinarie o atti

equiparati. D'altra parte, però, la legge 11 dicembre 1969, n.910 contiene in sé il limite temporale della propria durata, individuato nell'attuazione della riforma universitaria. Si deve, pertanto, ritenere che, in seguito all'entrata in vigore del D.M. n.509/99, che attua la riforma degli studi universitari prevista dal legislatore del 1997 la predetta norma possa ritenersi abrogata per il verificarsi del termine in essa contenuto"

D'altra parte la materia dei requisiti richiesti per l'accesso ai corsi appare compiutamente disciplinata dal D.M. 509 che prevede, da un lato, il possesso del diploma di istruzione secondaria, senza alcun riferimento alla durata del percorso sottostante, dall'altro, la possibilità che nei regolamenti didattici vengano definiti le conoscenze richieste per l'accesso e conseguentemente individuati specifici obblighi formativi".

Tutto ciò premesso si ritiene che gli studenti con diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale abbiano titolo per accedere ai corsi di laurea, ferma restando la valutazione da parte delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi.

I casi particolari prospettati nel tempo, pertanto, riferibili a studenti che in aggiunta al titolo scolastico di durata quadriennale siano in possesso di un diploma universitario o equiparato; di laurea rilasciata dalla Facoltà di Magistero o di un diploma ISEF non più convertibile in corso di laurea in Scienze Motorie, potranno essere esaminati dalle Università al solo fine di valutarne con riferimento ai regolamenti didattici i crediti formativi ed eventuali obblighi formativi,

Per quanto riguarda poi gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale e di un diploma in Infermiere o di altro diploma di area sanitaria o di un diploma regionale di Infermiere, si ritiene opportuno ricordare che la legge 8 gennaio 2002, n.1, art.1, comma 10, dispone che "i diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n.42 e 10 agosto 2000, n 251 ed i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle Università.


La portata della norma è tale da non dover essere messa in discussione la ammissione ai corsi di laurea, ferma restando, anche in questo caso, la valutazione

da parte delle Università per l'individuazione di eventuali obblighi formativi per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica.

Relativamente infine a coloro che sono in possesso dei "diplomi di Assistente sociale", si ricorda che quanto disposto dalla legge 8 gennaio 2002, n.1 ricordata al punto precedente, è stato oggetto di interpretazione autentica effettuata con la legge 16 gennaio 2003, n.3, art.22. Tale previsione specifica che l'accesso ai corsi ivi contemplati è consentito a coloro che risultano in possesso del diploma universitario di assistente sociale.

Questa Amministrazione, con nota in data 3 febbraio 2003 - che ad ogni buon fine si allega – ha già precisato quali titoli rilasciati dalle Università siano da considerarsi validi ai fini dell'accesso.

Il Direttore Generale
(dot. Antonello Masia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonello Masia', written in a cursive style.